

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANDERLINI, MASULLO e BRANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1977

Norme sul Commissario parlamentare alle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Già nella precedente legislatura fu presentato nell'altro ramo del Parlamento un disegno di legge sulla istituzione di un Commissario parlamentare per le Forze armate.

Non ne fu possibile la discussione e la approvazione anche per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Riproponiamo qui il testo di quel disegno di legge, nella convinzione che conservi ancora la sua validità e che in ogni caso possa servire di stimolo per far avanzare quella che è stata definita la politica della democratizzazione delle Forze armate.

Il problema di un più penetrante controllo parlamentare sulle Forze armate, da realizzarsi mediante un organismo *ad hoc* che fosse diretta emanazione del Parlamento, è stato risolto da tempo in numerosi paesi dell'Europa occidentale, quali, ad esempio, la Svezia e la Repubblica federale tedesca.

Con il Commissariato parlamentare alle Forze armate si sono voluti affrontare fuori d'Italia due ordini di problemi: in primo

luogo, un più vigile controllo parlamentare capace di cogliere in tempo e di correggere possibili deviazioni o degenerazioni delle Forze armate in senso antidemocratico; in secondo luogo, sollecitare all'interno delle Forze armate, e pur nel quadro della necessaria disciplina, fermenti di vita democratica capaci di dare un carattere meno militaresco al dovere di servire la patria, evitando che la subordinazione — tipica della gerarchia militare — mortifichi i diritti democratici e il rispetto della persona umana, che sono patrimonio inalienabile di tutti i cittadini, ivi compresi i cittadini-soldati.

Le ultime vicende della nostra vita politica, con i tanti avvenimenti ed episodi di cui siamo stati testimoni, ci pare ripropongano, con una notevole carica di attualità, il problema tra noi. Anche in Italia appare auspicabile ormai la creazione di un organismo che — diretta emanazione del Parlamento — renda più attivo il controllo del Parlamento stesso o della opinione pubblica sull'ordinamento e sul funzionamento delle

Forze armate e renda pienamente operante l'articolo 52 della Costituzione che — come è noto — vuole le nostre Forze armate ispirate, nel loro ordinamento e nel loro funzionamento, allo spirito democratico della nostra Carta fondamentale.

Il disegno di legge che vi presentiamo si ispira sostanzialmente a quanto si è fatto di meglio nei paesi precedentemente ricordati e risolve, alla luce della lettera e dello spirito della nostra Costituzione, i numerosi problemi che l'articolazione del disegno di legge proponeva.

I poteri affidati al Commissario sono sostanzialmente poteri di informazione, limitandosi le sue capacità di intervento ai rapporti annuali al Parlamento, a rapporti su temi specifici e alle richieste e sollecitazioni che può avanzare a tutti i livelli della gerarchia militare. Ciò dovrebbe rassicurare coloro che dalla introduzione del Commissario traessero timori di guasti irreparabili nelle strutture gerarchiche delle Forze armate.

Le modalità di elezione del Commissario e del vice Commissario tengono conto della norma dell'articolo 55 della Costituzione che, come è noto, limita ai soli casi previsti dalla Costituzione stessa la possibilità di riunioni congiunte dei due rami del Parlamento.

Si è voluto, nel nostro disegno di legge (articolo 10), conservare al Commissario lo *status* di parlamentare, non perchè si pensi possibile una sua partecipazione attiva alla vita parlamentare, ma perchè lo *status* di parlamentare risolve di per sè molti problemi, come quello della opportuna immunità del Commissario e dei suoi rapporti col Parlamento (presenza alle sedute, eccetera), che pure hanno lungamente travagliato la legislazione della Repubblica federale tedesca in materia. Nelle norme transitorie si è indicato in un anno il tempo necessario e sufficiente per i due rami del Parlamento affinché essi adeguino i loro regolamenti interni alla esistenza e al funzionamento del Commissariato, che è una loro emanazione.

Analogo disegno di legge fu presentato al Senato nella V legislatura. Esso, purtroppo, non riuscì nemmeno ad essere messo in discussione in Commissione. Noi restiamo tuttavia dell'opinione che, al di là delle paure ingiustificate, dei timori senza fondamento, la VII legislatura repubblicana debba assolvere tra l'altro al compito di dare un più evidente e impegnativo contenuto democratico all'ordinamento, al funzionamento, allo spirito delle Forze armate della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Per contribuire all'esercizio continuativo del controllo del Parlamento nel settore della difesa e al fine di garantire che l'ordinamento militare si informi allo spirito democratico della Repubblica, è istituito un Commissario parlamentare alle Forze armate.

Art. 2.

Il Commissario, come organo ausiliario del Parlamento, vigila affinché, anche nello svolgimento delle attività militari, non siano violate la libertà, la dignità e l'eguaglianza dei cittadini e collabora al controllo parlamentare sulle Forze armate per evitare ogni attentato all'ordine democratico garantito dalla Costituzione.

Art. 3.

Il Commissario agisce su richiesta del Presidente del Senato o della Camera, su informazioni proprie o in seguito a ricorsi di militari.

Art. 4.

Nell'esercizio delle sue funzioni, è riconosciuto al Commissario parlamentare il diritto di informazione nel settore delle Forze armate. Egli può visitare caserme e altri stabilimenti militari, ivi compresi gli stabilimenti di pena, chiedere l'esibizione di atti e documenti (e avere colloqui riservati con militari di ogni grado).

È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto del segreto militare. Le autorità civili e militari hanno il dovere di collaborare lealmente con il Commissario parlamentare.

Il Commissario non può, neppure dopo la cessazione dalla carica, rivelare notizie di ufficio che debbano rimanere segrete.

Art. 5.

Ogni qualvolta il Commissario parlamentare venga a conoscenza di fatti che facciano supporre la violazione del principio sancito nell'articolo 52, terzo comma, della Costituzione, deve darne tempestiva notizia all'autorità militare gerarchicamente sovraordinata ai responsabili, invitandola ad adottare i necessari provvedimenti; se l'autorità non provvede, il Commissario parlamentare informa il Ministro della difesa ed invia rapporto dettagliato ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Qualora venga a conoscenza della commissione di reati perseguibili d'ufficio, deve inviarne immediato rapporto — ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del codice di procedura penale — anche ai competenti organi giudiziari.

Art. 6.

Il Commissario deve immediatamente informare i Presidenti dei due rami del Parlamento ed il Capo dello Stato intorno a qualsiasi attività delle Forze armate o di singoli loro appartenenti, che possa in qualche modo minacciare il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche.

Art. 7.

I militari di ogni grado possono inviare ricorsi al Commissario per denunciare violazioni dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti o pericoli di attentati all'ordine costituito ad opera di appartenenti alle Forze armate.

I ricorsi anonimi non sono presi in considerazione.

Il Commissario parlamentare e gli uffici da lui dipendenti sono tenuti ad osservare le norme del segreto di ufficio previste dal codice di procedura penale.

Nessun militare può essere sottoposto a misure disciplinari per il solo fatto di avere indirizzato un ricorso al Commissario parlamentare alle Forze armate.

Art. 8.

Entro il primo giorno non festivo del mese di febbraio, il Commissario invia ai Presidenti dei due rami del Parlamento il rapporto annuale, con il quale fornisce il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente e mette a disposizione del Parlamento le informazioni acquisite. A cura dei Presidenti delle due Camere è assicurata la pubblicità dei rapporti annuali.

Art. 9.

Il Commissario parlamentare è coadiuvato da un vice Commissario, al quale è affidata l'amministrazione e la direzione amministrativa del personale, di cui all'articolo 13. Il commissario può delegare il vice commissario per compiti definiti. Il vice commissario, nelle ipotesi di impedimento, dimissioni e revoca, sostituisce di diritto il commissario.

Art. 10.

Ciascuna Camera elegge, alternativamente, tra i suoi membri il Commissario ed il vice Commissario parlamentari.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti; dopo il terzo scrutinio si procede a maggioranza semplice.

Il Commissario ed il vice Commissario sono nominati dal Presidente della Camera che li ha rispettivamente eletti e possono da questo essere revocati in seguito a deliberazione della maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera stessa. Ambedue sono eletti all'inizio di ogni legislatura e durano in carica per un periodo di tempo pari a quello della Camera che li ha eletti e conservano lo *status* di parlamentare.

Art. 11.

Il Commissario ed il vice Commissario parlamentare alle Forze armate debbono aver

compiuto il quarantesimo anno di età ed aver adempiuto gli obblighi militari.

Non possono essere eletti coloro che nei cinque anni precedenti abbiano prestato servizio nelle Forze armate.

Art. 12.

Il Commissario parlamentare è equiparato ai fini del trattamento economico ai Sottosegretari di Stato.

Il vice Commissario è equiparato al trattamento economico del grado immediatamente inferiore.

Art. 13.

Il Commissario parlamentare dispone di una sede propria e di personale di ruolo direttivo, di concetto ed esecutivo costituito al massimo di venti unità.

Le spese relative al funzionamento dell'organo sono fissate in lire 100 milioni annue, oltre a lire 200 milioni, a titolo di dotazione *una tantum*, per attrezzature, veicoli e spese straordinarie.

Le spese sono a carico dei bilanci delle due Camere.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Il primo Commissario parlamentare ed il primo vice Commissario sono eletti rispettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Art. 15.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le due Camere procederanno alla integrazione dei rispettivi regolamenti per disciplinare le modalità della collaborazione del Commissario parlamentare per le Forze armate.